



COMUNE DI CROSIA

87060 - (Prov. di Cosenza)

Settore n.1 Amministrativo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE

DEI RISARCIMENTI DANNI

Approvato con deliberazione della G.C. n 50 e del 20.03.2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI RISARCIMENTI DANNI
Approvato con deliberazione della G.C. n 50 e del 20.03.2017

Preambolo

La materia del risarcimento dei danni causati ai privati in dipendenza dell'attività di gestione del territorio posta in essere dal Comune di Crosia attraverso gli organismi ad essa preposti, ai fini della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 cod.civ., ovvero nascente da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., è regolamentata dalle disposizioni che seguono.

Art. 1) Oneri dei danneggiati.

A garanzia della trasparenza e speditezza del procedimento amministrativo, i privati che, nei limiti della previsione esplicitata in preambolo, lamentano la produzione di un danno loro arrecato dall'azione od omissione della p.a., devono richiedere, all'atto del sinistro, l'immediato intervento della Polizia Municipale, che può avvalersi – ove possibile – della collaborazione del Servizio Manutenzioni, al fine di constatare le cause e le modalità dell'accaduto. Qualora l'evento dannoso accadesse in giorno o orario di chiusura degli uffici comunali, la richiesta di intervento deve essere rivolta ai Carabinieri o alla Polizia di Stato.

Art. 2) Modalità di presentazione della domanda.

La domanda risarcitoria, indirizzata al Sindaco, redatta sull'apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e corredata da pertinente documentazione (fotografie, fatture, preventivi di spesa, dichiarazioni testimoniali sottoscritte da chi ha assistito all'evento, referti del Pronto Soccorso, certificazioni dei medici di base e specialisti, ecc.) può essere presentata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune ovvero spedita a mezzo raccomandata a/r. Qualora non sia possibile la contestuale allegazione dei documenti, l'interessato deve farne espressa riserva di produzione.

Art. 3) Istruttoria della pratica.

Registrata la domanda al protocollo generale, essa viene trasmessa al Servizio Manutenzioni, al Comando della P.M. e, per conoscenza, all'Ufficio Legale.

Il Servizio Manutenzioni istruisce preliminarmente la pratica sulla scorta della relazione di pronto intervento della Polizia Municipale o di altro organo preposto alla pubblica sicurezza. Esperisce in ogni caso gli opportuni accertamenti e rilievi tecnici, anche al fine di provvedere all'eliminazione dello stato di pericolo ove sussistente, e quindi forma il quadro probatorio circa le cause e la dinamica del sinistro. Evidenzia altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, le ragioni ostative all'accoglimento della domanda (caso fortuito, visibilità e prevedibilità del pericolo, ecc.). Esaurita l'istruttoria, trasmette il relativo fascicolo all'Ufficio Legale per le conseguenziali decisioni.

Art. 4) Adempimenti dell'Ufficio Legale.

Incamerato il fascicolo, l'Ufficio Legale - qualora l'Ente sia provvisto di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi - provvede immediatamente a dare comunicazione del sinistro alla Compagnia assicuratrice, alla quale rimette copia integrale degli atti. Di tale adempimento formale dà sollecita notizia all'interessato o al suo legale.

Altrimenti, alla stregua delle risultanze degli accertamenti tecnici, esprime ponderato parere sull'ammissibilità o meno della richiesta risarcitoria, tentando - quando ne ricorrano le condizioni – la composizione amichevole della vertenza.

Nel caso in cui dal sinistro siano derivati danni alla persona e dall'istruttoria emerga in modo univoco la responsabilità del Comune nella causazione dell'evento dannoso,

l'Ufficio Legale può procedere alla nomina di un consulente medico-legale di parte per l'accertamento di eventuali postumi permanenti.

Art. 5) Termini del procedimento amministrativo.

Il procedimento amministrativo avviato a seguito di richiesta di risarcimento danni deve concludersi, anche nell'ipotesi di surroga dell'Impresa assicuratrice e qualunque sia la determinazione finale, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla presentazione della domanda. E' fatto salvo un termine più lungo in presenza di circostanze imprevedibili (assenza per congedo o per malattia, carichi di lavoro particolarmente intensi, ecc.), ovvero quando il contraddittorio con la parte danneggiata richieda tempi di approfondimento maggiori.

Art. 6) Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione della Giunta comunale.